

GIOVEDÌ 19 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Versamenti e adempimenti tributari sospesi: chi, come e quando - pag. 2
- Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a "senso unico" - pag. 5
- Nuova IMU, l'acconto si calcola anche con il metodo previsionale - pag. 7
- Brexit: la Svizzera rassicura imprese e finanza - pag. 9
- Decreto Cura Italia: l'analisi delle principali novità - pag. 11
- Decreto Cura Italia: emarginazione liberi professionisti iscritti agli ordini professionali con proprie casse previdenziali - pag. 12
- Decreto Cura Italia: la proroga al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle P.A. è per tutti - pag. 16

LAVORO E PREVIDENZA

- Contributi previdenziali e premi INAIL: chi può sospendere i versamenti - pag. 18
- Pensione anticipata: al via le domande di riconoscimento per i lavori usuranti - pag. 20
- NASpl, DIS-COLL e disoccupazione agricola: più tempo per le domande - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Conto energia: tariffe incentivanti salve per le imprese che aderiscono alla sanatoria fiscale - pag. 30

IMPRESA

- Sospensione mutui prima casa: tutele estese anche ai professionisti - pag. 32

IN EVIDENZA

Versamenti e adempimenti tributari sospesi: chi, come e quando

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Cura Italia riscrive il calendario di versamenti e adempimenti tributari di imprese e professionisti. Confermata la remissione in termini al 20 marzo 2020 di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi scaduti il 16 marzo, il D.L. n. 18/2020 sospende, per le attività economiche più colpite, dal 2 marzo al 30 aprile il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente assimilato, dei contributi e premi INAIL, nonché dell'IVA. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020 (1° giugno poiché il termine cade di domenica), con facoltà di dilazionare il pagamento in 5 rate mensili. Quali sono le altre scadenze prorogate? Quando e come riprendere i versamenti?

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, adottato per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia (decreto Cura Italia), riscrive il calendario dei versamenti e degli adempimenti in scadenza per imprese e professionisti. In primo luogo, il provvedimento conferma la **remissione in termini**

al 20 marzo 2020 di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi scaduti il 16 marzo.

Per le attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti di sospensione delle attività (imprese del **settore turistico**, filiere dello **spettacolo**, **ristorazione**, **sport** e **cultura**) si prevede la sospensione



Contributi previdenziali e premi INAIL: chi può sospendere i versamenti

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Il decreto Cura Italia estende la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prima prevista solo per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, ad altri settori commerciali, tra cui i gestori di attività di ristorazione, di impianti sportivi, di musei, di asili nido, di ricevitorie del lotto, di servizi di trasporto merci e passeggeri e a coloro che organizzano corsi, fiere ed eventi. Disposta, poi, la sospensione contributiva anche per i lavoratori autonomi e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro e per i datori di lavoro domestici.

Sospensioni e proroghe dei contributi differenti a seconda del settore o del fatturato nell'anno precedente. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (o decreto Cura Italia), pubblicato sulla GU n. 70 del 17 marzo 2020 e recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede infatti diversi interventi che impattano sulle scadenze dei **datori di lavoro** relative ai versamenti dei **contributi previdenziali, assistenziali** e dei **premi assicurativi**. In primo luogo, è prevista una **mini proroga** per i versamenti nei confronti delle pubbliche



Fisco

Nel decreto Cura Italia

Versamenti e adempimenti tributari sospesi: chi, come e quando

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Cura Italia riscrive il calendario di versamenti e adempimenti tributari di imprese e professionisti. Confermata la remissione in termini al 20 marzo 2020 di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi scaduti il 16 marzo, il D.L. n. 18/2020 sospende, per le attività economiche più colpite, dal 2 marzo al 30 aprile il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente assimilato, dei contributi e premi INAIL, nonché dell'IVA. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020 (1° giugno poiché il termine cade di domenica), con facoltà di dilazionare il pagamento in 5 rate mensili. Quali sono le altre scadenze prorogate? Quando e come riprendere i versamenti?

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, adottato per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia (decreto Cura Italia), riscrive il calendario dei versamenti e degli adempimenti in scadenza per imprese e professionisti.

In primo luogo, il provvedimento conferma la **remissione in termini al 20 marzo 2020** di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi scaduti il 16 marzo.

Per le attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti di sospensione delle attività (imprese del **settore turistico**, filiere dello **spettacolo**, **ristorazione**, **sport** e **cultura**) si prevede la sospensione dal 2 marzo al **30 aprile** del versamento delle **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente assimilato, dei contributi e premi INAIL, nonché dell'IVA. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020 (1° giugno poiché il termine cade di domenica), con facoltà di dilazionare il pagamento in cinque rate mensili.

Le **società sportive dilettantistiche e professionistiche** potranno rinviare al 30 giugno il pagamento in unica soluzione o in cinque rate.

Il decreto Cura Italia rinvia poi al **30 giugno 2020**, per tutti i contribuenti, i termini per l'esecuzione di tutti gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 sono

sospesi i **versamenti da autoliquidazione** che scadono tra l'8 e il 31 marzo relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

I soggetti con **ricavi o compensi superiori alla soglia di 2 milioni di euro** non potranno beneficiare di alcuna sospensione dei versamenti e potranno fruire esclusivamente del rinvio tecnico della scadenza dal 16 al 20 marzo.

Per le persone fisiche e i soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede nei comuni della vecchia "zona rossa" istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta ferma la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Differiti al 31 maggio 2020 (1° giugno) anche i termini del 28 febbraio 2020 per il pagamento delle rate relative alla **pace fiscale** (rottamazione ter, definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea) e del 31 marzo 2020 relativamente alla seconda rata del saldo e stralcio.

Rinviate anche le **tasse sul gioco**. I termini per il versamento del prelievo unico erariale (PREU) e del canone concessorio, in scadenza il 30 aprile, sono infatti prorogati al 29 maggio 2020.

Le sospensioni in sintesi

Chi	Cosa	Sospensione	Ripresa
-----	------	-------------	---------

Imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura [TG:sup](1)/[TG:sup]	- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendenti e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria - IVA in scadenza a marzo	Dal 2 marzo al 30 aprile 2020	Versamenti da effettuare in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) oppure in massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza
Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)			Versamento entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno
Persone fisiche, imprese ed enti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato	Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale [TG:sup](2)/[TG:sup]	Dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020	Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020
Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro	- Versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d'imposta; - Versamenti IVA; - Contributi previdenziali e assistenziali; - Premi per l'assicurazione obbligatoria	Dall'8 marzo al 31 marzo 2020	Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza
Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro	Versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo 2020	-	Versamenti da effettuare entro il 20 marzo 2020
Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro	Non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ex articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.	Dal 17 al 31 marzo 2020	L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto è versato direttamente dal contribuente in unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

Persone fisiche, imprese ed enti che al 21 febbraio 2020 avevano residenza, sede legale o operativa nei Comuni della zona rossa istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020.	- Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi - Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato	Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020	Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza.
Settore dei giochi	- Versamento PREU e del canone concessorio [TG:-sup](3)[/TG:sup]	In scadenza entro il 30 aprile 2020	Versamenti da effettuare entro il 29 maggio 2020 , in unica soluzione oppure con rate mensili di pari importo, compresi gli interessi legali calcolati giorno per giorno. In caso di pagamenti rateali, la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020
Tutti i contribuenti	Versamenti dovuti in base a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito	Dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamenti da effettuare entro il 30 giugno 2020
Pace fiscale	Rottamazione ter, saldo e stralcio (seconda rata), definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea	Rate in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio, e 31 marzo 2020	Versamenti da effettuare entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020)

[TG:sup](1)[/TG:sup] Si tratta di:

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide e assistenti turistici;
 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche), gestori di stadi e impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, etc.;
 - organizzatori di corsi, fiere ed eventi;
 - gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - gestori di musei, biblioteche, archivi, giardini, riserve e luoghi culturali;
 - asili nido e servizi di assistenza e didattica, scuole guida, ecc;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non

residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali e centri per il benessere;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o tematici;
- strutture che gestiscono servizi e stazioni di trasporto, compresi i servizi di noleggio.
- servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano una o più attività di interesse generale.

[TG:sup](2)[/TG:sup] La sospensione non riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

[TG:sup](3)[/TG:sup] Per le sale bingo non è dovuto il canone di concessione a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

Fisco

Nel decreto Cura Italia

Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a “senso unico”

di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Lo prevede il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), con la conseguenza che il periodo d'imposta 2015 potrà essere accertato, per qualsiasi contribuente, entro il 31 dicembre 2022. A questa norma, che sta suscitando il malumore di contribuenti e professionisti, si deve aggiungere anche la “lampante” disparità di trattamento tra enti impositori e contribuenti in ordine alla sospensione dei termini processuali: per gli enti impositori i termini processuali sono sospesi fino al 31 maggio; fino al 15 aprile, invece, per i contribuenti.

Asimmetrie a tutto spiano - e, manco a dirlo, a netto favore del fisco - quanto ai termini di **sospensione delle attività degli uffici** degli enti impositori, di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, e quelli **processuali** riservati ai contribuenti dall'art. 83.

L'art. 67 appena citato prevede, al comma 1, che “sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di **liquidazione**, di **controllo**, di **accertamento**, di **riscossione** e di **contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori”.

Leggi anche Coronavirus: si ferma la macchina del Fisco. Con qualche (amara) sorpresa

La norma si rivolge ai soli enti impositori e i contribuenti al più, potranno beneficiarne soltanto in veste “passiva”: nella loro veste “attiva” per i contribuenti trovava applicazione il D.L. n. 11/2020 che ha disposto, all'articolo 1, la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sino al prossimo 22 marzo.

Disposizione, quest'ultima, che di fatto è stata esautorata dall'art. 83 del nuovo decreto, il quale al comma 2 dispone che “**dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata

nel primo periodo, i **termini per la notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie** e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”

Facciamo un esempio

Ipotizziamo una scadenza processuale prevista per il prossimo 18 aprile e verifichiamo gli effetti per le parti in causa.

Se a detta data scade il **termine per l'Ufficio** per notificare un ricorso in appello, l'adempimento potrà essere effettuato il prossimo **1° giugno**: diversamente, se la data del 18 aprile rappresenta il termine ultimo per il contribuente per la notifica di un ricorso avverso un atto impositivo, la sospensione non è destinata ad operare e l'atto di opposizione va presentato al fine di evitare la definitività dell'accertamento.

Disparità fisco-contribuenti

L'**asimmetria** è **lampante** e sanabile soltanto con un apposito intervento in sede di conversione del decreto. Non può risultare di alcun beneficio la previsione del comma 1 dell'art. 62, disciplinante la “sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali o contributivi”, atteso che questa disposizione recita che “per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.

Ma appare alquanto problematico inquadrare la **notifica di un atto processuale** tra gli “adempimenti tributari” e, tra l'altro, a rendere ancora più vacillante la tesi contribuisce il comma 6 del medesimo articolo che recita come “gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza

applicazione di sanzioni”, il quale mal si accorda ad una fattispecie processuale.

Al danno si aggiunge anche la beffa dell'applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, che viene appositamente invocato dal comma 4 dell'art. 67 per rendere applicabile il **differimento di un biennio dei termini** per l'esercizio dell'**azione accertatrice** relativamente al periodo d'imposta 2015.

Questa disposizione prevede “a regime”, al comma 2, che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono **prorogati**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione”, e stante la circostanza che per effetto dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 marzo scorso di fatto si è venuta a determinare l'eccezionalità dell'evento per tutti i Comuni italiani, il **periodo**

d'imposta 2015 potrà essere **accertato**, per qualsiasi contribuente residente, **entro il 31 dicembre 2022**.

Anche se, a ben vedere, proprio nell'art. 12 in commento si cela la previsione idonea a “pareggiare” la sospensione dei termini tra fisco e contribuenti, atteso che il comma 1 recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, **a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali**, comportano altresì, per un **corrispondente periodo di tempo**, relativamente alle stesse entrate, la **sospensione dei termini** previsti per **gli adempimenti anche processuali** [...]”.

Si potrebbe obiettare che l'art. 12 viene richiamato dal comma 4 dell'art. 67 esclusivamente “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, e quindi in funzione del solo comma 2 - differimento termini di accertamento - e non anche del comma 1 - differimento dei termini per i soggetti interessati da eventi eccezionali.

Ma va considerato che la **disposizione potenzialmente controversa** è, come detto, una norma “a regime” e, soprattutto, che in un momento quale quello che tutti indistintamente viviamo, un'esegesi del genere sarebbe davvero impresentabile.

Fisco

I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

Nuova IMU, l'acconto si calcola anche con il metodo previsionale

di Luigi Lovecchio - Docente a contratto di diritto tributario avanzato all'Università di Roma Tre e Dottore commercialista in Bari

Per calcolare l'importo da versare a titolo di primo acconto della nuova IMU entro il 16 giugno 2020, il contribuente è libero di avvalersi del metodo storico, che si basa su quanto pagato nell'anno precedente, oppure di quello previsionale, che invece assume la situazione immobiliare del primo semestre 2020. Lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze del MEF nella circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020. Nella circolare il MEF fornisce le prime risposte ufficiali sulla nuova IMU, prevista dalla legge di Bilancio 2020.

L'IMU della legge di Bilancio 2020 non è un nuovo tributo ma si pone in linea di continuità con l'imposta omonima dell'art. 13, D.L. n. 201/2011. Ne deriva, tra l'altro che, in assenza di delibere comunali nell'anno in corso, trovano applicazione *ope legis* gli atti adottati per il 2019.

Con riguardo inoltre alle modalità di **calcolo del primo acconto** in scadenza al 16 giugno prossimo, il contribuente è libero di avvalersi del metodo storico, che si basa su quanto pagato nell'anno precedente, oppure di quello previsionale, che invece assume la situazione immobiliare del primo semestre 2020.

Con la circolare n. 1/DF del 2020, il Dipartimento delle politiche fiscali dirama le prime risposte ufficiali a talune richieste di chiarimenti aventi ad oggetto la riforma dell'imposizione locale, attuata con la legge n. 160/2019.

Leggi anche Nuova IMU: i chiarimenti sulla novità della legge di Bilancio 2020

La natura della nuova IMU

La prima considerazione offerta è di carattere sistematico e riguarda i **rapporti** tra **vecchia e nuova IMU**.

Viene al riguardo osservato che il tributo della novella costituisce una mera evoluzione del tributo precedente, ponendosi quindi in linea di totale continuità con quest'ultimo.

Gli effetti pratici di questa impostazione sono numerosi.

In primo luogo, si rileva che i comuni non sono tenuti ad approvare un nuovo regolamento del tributo e a designare un nuovo funzionario responsabile, qualora non intendano variare l'assetto precedente.

Inoltre, qualora l'ente non adotti alcuna deliberazione in materia di aliquote, troveranno applicazione *ope legis* le **aliquote deliberate nel 2019**, in forza del criterio stabilito nell'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006. L'affermazione del MEF in realtà non è affatto scontata, poiché la tecnica legislativa utilizzata dalla riforma

è stata quella di **abrogare**, da un lato, la **IUC** (l'imposta unica comunale) nelle sue componenti della TASI e dell'IMU, e nel contempo di istituire la nuova IMU. È del tutto evidente come una simile impostazione legittimi una conclusione del tutto opposta rispetto a quella raggiunta nel documento di prassi, in virtù della quale, pur assumendo una **evidente continuità ideale** tra i due tributi, si assume che l'imposta della riforma costituisca, formalmente, un nuovo prelievo. In questo stesso senso, deporrebbe l'abrogazione della quasi totalità delle previsioni di riferimento della vecchia IMU nonché la norma, pure citata nella circolare in commento, recata nel comma 780 della legge di bilancio, a mente della quale sono abrogate "le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge".

La formulazione letterale appena riportata lascia infatti trasparire un disegno legislativo volto, in un certo senso, ad **azzerare la disciplina** dell'imposizione patrimoniale locale, a fronte della istituzione *ex novo* di un tributo certamente collegato, se non altro per evidenti coincidenze di fattispecie e scrittura, a quello precedente.

Va preso atto, dunque, della interpretazione resa dalle Finanze che tuttavia non appare irresistibile.

Il criterio di determinazione della prima rata di acconto

La parte predominante del documento di prassi è dedicata alle modalità di determinazione dell'importo da versare al 16 giugno prossimo. Ai sensi del comma 762 della legge di Bilancio, la **prima rata** è pari alla metà di quanto complessivamente versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI.

Si tratta di una previsione ispirata a criteri di semplicità operativa, al fine di tener conto dell'accorpamento in un unico tributo di due imposte.

Interpretata in senso letterale, tuttavia, la stessa può causare **effetti del tutto irragionevoli**, come succede

qualora il contribuente abbia venduto i suoi immobili nel corso del 2019 e non ne abbia acquistati altri. È ovvio che in casi come questo sarebbe del tutto illogico imporre un pagamento che dovrebbe poi essere restituito.

La circolare adotta in proposito un criterio ispirato a regole di **pragmaticità**, ammettendo la facoltà per l'interessato di **scegliere** tra il **metodo storico**, che è quello stabilito dalla legge, e il **metodo previsionale**, fondato sull'applicazione immediata del meccanismo disposto a regime nel medesimo comma 762 sopra citato.

In quest'ultimo caso, dunque, si assumerà la situazione di possesso esistente nel primo semestre 2020, applicando le aliquote del 2019, proprio in virtù del sopra evidenziato principio di continuità tra vecchia e nuova IMU. Qualora il comune avesse già pubblicato sul sito del MEF le aliquote 2020, il soggetto passivo sarebbe legittimato anche a utilizzare queste misure.

Le medesime considerazioni sono estese a tutti i casi in cui la **posizione immobiliare** del contribuente sia **variata** rispetto all'anno scorso.

Si inibisce unicamente il **mix tra i due metodi**, soprattutto qualora sia finalizzato a non versare nulla.

Si pensi, ad esempio al caso degli immobili merce per i quali si voglia far valere, nel contempo, l'esenzione IMU vigente nel 2019 con l'abrogazione della TASI intervenuta nell'anno in corso.

Area edificabile pertinenziale

Con riferimento all'area scoperta contigua ad un

fabbricato, con residue possibilità edificatorie, la circolare n. 1/DF conferma che, ai fini del riconoscimento della qualifica di **pertinenzialità** rispetto all'unità immobiliare, occorre la "**graffatura**" unitamente al fabbricato.

In questo modo, la rendita catastale del fabbricato sarà incrementata. In difetto, l'area è tassata autonomamente come suolo edificatorio, a prescindere dal fatto che la stessa, di fatto, sia effettivamente pertinenziale all'unità immobiliare.

Immobili in leasing

Da ultimo, il MEF prende posizione sulla annosa questione della **tassazione degli immobili concessi in leasing**, una volta che il **contratto** sia stato **risolto per inadempimento**.

Al riguardo, si ricorda che, da un lato, i comuni sostengono che la risoluzione per morosità determini, ipso iure, il trasferimento della soggettività passiva al locatore, dall'altro, le società di leasing ritengono invece necessario allo scopo la riconsegna materiale del bene, in analogia con la regola vigente nella TASI (art. 1, comma 672, legge n. 147/2013).

La circolare osserva in proposito che il fatto che la riforma del 2020 abbia conservato la previsione della vecchia IMU e non abbia riproposto la norma della TASI è sintomatico della volontà di ritenere necessaria e sufficiente al fine del trasferimento della soggettività passiva dall'utilizzatore al locatore la risoluzione per inadempimento, senza che rilevi in alcun modo l'effettiva disponibilità dell'unità immobiliare.

Fisco

Accordi bilaterali ancora in vigore

Brexit: la Svizzera rassicura imprese e finanza

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

La Brexit, l'addio di Londra all'Unione europea formalizzatosi alla mezzanotte del 31 gennaio 2020, non comporterà, almeno nel breve periodo, cambiamenti sostanziali nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito: gli accordi bilaterali in vigore tra la Confederazione e l'UE continueranno a essere applicati al Regno Unito anche per il periodo transitorio (prorogabile) previsto fino alla fine del 2020. In questo lasso di tempo spetterà a Berna porre le basi per riscrivere e/o ampliare le future relazioni con questo Paese: l'obiettivo è creare una relazione "speciale" con Londra, che garantisca a imprese e operatori, a banche e società di poter lavorare senza barriere né impedimenti burocratici con il Regno Unito direttamente dalla piazza elvetica.

L'uscita del **Regno Unito** dall'Unione europea non pregiudicherà gli **accordi bilaterali** attualmente in vigore tra la **Svizzera** e l'UE, e questo nonostante il rischio di una **hard-Brexit** continui ad aleggiare sull'intero continente. L'addio di Londra all'Unione, formalizzatosi alla mezzanotte del 31 gennaio 2020, non comporterà, almeno sul breve termine, cambiamenti sostanziali nelle relazioni tra la Svizzera e questo Paese e ciò proprio in virtù del fatto che gli accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera e l'UE continueranno ad essere applicati al Regno Unito anche per il periodo transitorio (prorogabile) previsto fino alla fine del 2020.

Naturalmente, in questo arco temporale di transizione spetterà alla Confederazione elvetica porre le basi per riscrivere e/o ampliare e definire in senso migliorativo le future relazioni con il Regno Unito, seguendo le linee-guida già fissate nell'ambito della strategia "Mind the gap". Del resto, le **relazioni economiche e finanziarie** con il Regno Unito sono significative ed è quindi importante garantire le basi giuridiche di tali legami anche nel dopo-Brexit e, ove possibile e opportuno, ampliarle ("Mind the gap-Plus").

I numeri non ammettono dubbi: nel 2018 il Regno Unito è stato il sesto partner commerciale della Svizzera, con un volume di scambi di **oltre 36 miliardi di franchi svizzeri**, mentre nel 2017 era il terzo mercato in ordine di importanza per le esportazioni svizzere di servizi. Nel medesimo biennio, la Svizzera è stata la terza piazza finanziaria più importante per gli investimenti diretti britannici. Come dire, i britannici prediligono investire direttamente sul mercato elvetico oppure indirizzare sulla piazza finanziaria miliardi di risparmi da affidare in gestione. E che i legami e l'interconnessione sia elevata in volume tra i due Paesi è certificato dal fatto che ogni anno vengono effettuati circa 58.600 voli tra la Svizzera e il Regno Unito. Inoltre, sul territorio britannico vivono circa 34.500 cittadini e cittadine svizzeri, mentre in Svizzera risiedono 43.000 cittadini e cittadine britannici.

In realtà, l'obiettivo cui Berna guarda con soddisfazione sarebbe quello di creare una **relazione "speciale"** con Londra, in modo da costruire un ponte normativo condiviso, efficiente e di qualità che garantisca a imprese e operatori, a banche e società di poter lavorare senza **barriere né impedimenti tecnico-burocratici** con il Regno Unito direttamente dalla piazza elvetica. Una posizione di favore cui la Svizzera ambisce, una sorta di porta d'accesso privilegiata sui mercati britannici.

Come restare partner commerciali e finanziari affidabili

Dal 31 gennaio 2020 a mezzanotte (orario svizzero) il Regno Unito non è più membro dell'UE. Da quel momento decorre il periodo transitorio previsto nell'accordo di recesso sottoscritto dal Regno Unito e dall'UE (fino al 31 dicembre 2020 e prorogabile di uno o due anni). Durante questo periodo di transizione, il Regno Unito continuerà a fare parte del mercato interno dell'UE e dell'Unione doganale e anche gli accordi sottoscritti dall'UE con Paesi terzi, come gli **accordi bilaterali con la Svizzera**, continueranno ad applicarsi al Regno Unito. Questa **validità temporanea** è stata confermata formalmente in uno scambio di note tra l'UE (compreso il Regno Unito) e la Svizzera. Per quanto riguarda la legislazione interna della Svizzera, il termine "Stato membro dell'UE" continuerà quindi a riferirsi anche al Regno Unito, ma soltanto durante il periodo di transizione.

L'uscita del Regno Unito dall'UE avrà - già le manifeste - forti implicazioni anche per la Svizzera quale Paese terzo. Sia il Regno Unito che l'UE, infatti, sono partner politici ed economici importanti della Svizzera. Le relazioni giuridiche tra la Confederazione e il Regno Unito sono disciplinate in larga misura dagli **accordi bilaterali** tra la Svizzera e l'UE, che però cesseranno di applicarsi al Regno Unito alla fine del periodo transitorio.

In questo quadro, fin da subito, nel 2016, il Consiglio

federale decise di adottare una strategia *ad hoc*, o “Mind the gap”, con l’obiettivo di garantire nella migliore maniera possibile il mantenimento dei diritti e dei doveri reciproci in essere tra i due Paesi anche nel caso di un addio definitivo e non concordato di Londra dal club dei Paesi-membri UE. A tal fine, con il coordinamento di un gruppo direttivo interdipartimentale guidato dal DFAE, la Svizzera ha successivamente concluso cinque nuovi accordi con il Regno Unito nei settori del commercio, del trasporto stradale, del trasporto aereo, delle assicurazioni e dei diritti dei cittadini e delle cittadine.

In particolare, quest’ultimo accordo garantisce i diritti dei cittadini e delle cittadine svizzeri e britannici che, in base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore tra la Svizzera e l’UE (ALC), saranno stati acquisiti nell’uno e nell’altro Paese entro la fine del periodo di transizione. Naturalmente, i nuovi accordi, formulati nella cornice iniziale del “Mind the gap”, entreranno in vigore alla fine del periodo di transizione.

Dunque, per la Svizzera questo slittamento temporale significa poter disporre di un ulteriore spazio per completare o sviluppare con il Regno Unito queste soluzioni sostitutive agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE che non saranno più applicabili a partire dal 2021. In sostanza, come fino ad oggi dimostrato, la strategia “Mind the gap” mira a **salvaguardare** e, laddove possibile, estendere i diritti e gli obblighi reciproci già in essere. Inoltre, in un secondo momento e nel reciproco interesse, la collaborazione con il Regno Unito sarà ampliata ulteriormente ricorrendo agli strumenti giuridici che la Confederazione ha raccolto in una seconda strategia post-Brexit o “Mind the gap Plus”.

Rafforzare dialogo e reciprocità tra Londra e Berna. Anche fuori dalla cornice UE

L’obiettivo primario del piano strategico “Mind the Gap” è colmare ove possibile le lacune giuridiche ancora aperte con il Regno Unito, per esempio negli ambiti che dipendono da decisioni di politica interna di quest’ultimo e/o dalle relazioni future tra il Regno Unito e l’UE.

Se il Regno Unito e l’UE non dovessero raggiungere un’intesa sull’armonizzazione della corrispondente regolamentazione, in alcuni settori potrebbe non essere possibile colmare completamente le lacune. Ad ogni modo, oltre ad assicurare la continuità, la Svizzera sta altresì verificando la possibilità di ampliare le relazioni con il Regno Unito (“Mind the Gap Plus”).

Il Consiglio federale, infatti, da mesi sta esaminando in quali campi la collaborazione potrebbe essere approfondita dopo la Brexit e dove sussistono eventuali interessi comuni.

Nel nuovo accordo commerciale, ad esempio, è già stato stabilito che la Svizzera e il Regno Unito avvieranno **colloqui esplorativi** per sostituire, ammodernare o sviluppare ulteriormente tale intesa. Inoltre, nel quadro del Memorandum of Understanding (MoU) tra la Svizzera e il Regno Unito su una migliore cooperazione tra le forze di polizia per prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo - firmato nel luglio del 2019 - è stata dichiarata l’intenzione di verificare la possibilità di un accordo per rafforzare ulteriormente la collaborazione.

Settore assicurativo: esperienza per riscrivere le relazioni bancarie e finanziarie

L’allora presidente della Confederazione Ueli Maurer e l’allora cancelliere dello Scacchiere britannico **Philip Hammond** hanno firmato un accordo sulle assicurazioni il 25 gennaio 2019 a Davos che garantiva continuità per le regole esistenti nell’ambito dell’assicurazione diretta.

Analogamente a quello stipulato con l’UE in materia di **assicurazioni**, quest’accordo consente alle imprese di assicurazione non vita (per esempio, assicurazioni economia domestica, veicoli a motore, viaggio, responsabilità civile) di aprire e gestire succursali nel territorio delle controparti. In realtà, si tratta di un primo passo che, una volta esaurito il periodo di transizione, dovrebbe essere ulteriormente ampliato e arricchito.

In particolare, in molti guardano allo schema d’accordo come a una possibile piattaforma da utilizzare per ridisegnare e migliorare i legami e le interconnessioni tra Londra e Berna anche in due settori chiave: **banche e finanza**.

Fisco

Da FNC e CNDCEC

Decreto Cura Italia: l'analisi delle principali novità

Il Decreto Cura Italia, per quanto riguarda le misure fiscali, prevede, tra l'altro, la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale, che subiscono diversi criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale. Per tale motivo le misure appaiono non solo inadeguate a rispondere alle reali e generalizzate esigenze del Paese, ma anche di difficile applicazione. Lo ha evidenziato la Fondazione Nazionale dei Commercialisti in un documento di ricerca pubblicato il 18 marzo 2020 e riguardante le novità del Decreto sull'emergenza coronavirus.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca che sintetizza le principali disposizioni di interesse contenute nel DL n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del **Servizio sanitario nazionale** e di **sostegno economico** per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

Il **Decreto Cura Italia** individua una serie di misure per complessivi 25 miliardi, che va ad aggiungersi ai precedenti interventi. Le misure riguardano:

- finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del **Sistema sanitario**, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno ai lavoratori** e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
- sostegno alla **liquidità delle famiglie** e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di **versamento di tributi** e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

Le misure fiscali

Per quanto riguarda le misure fiscali, il Decreto prevede la sospensione di alcuni **versamenti** e adempimenti di natura **tributaria** e previdenziale, che subiscono diversi criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale e pertanto le misure sono secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti non solo inadeguate a rispondere alle reali e generalizzate esigenze del Paese, ma anche di **difficile applicazione**.

Quanto alla **rimessione in termini per i versamenti**,

si prevede un'unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga nella sostanza risulta senz'altro **inefficace** a fare fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i **versamenti** da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Quanto alla **sospensione dei versamenti delle ritenute**, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, si dispone un ampliamento dell'ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali recata dal comma 1 dell'art. 8, del decreto-legge n. 91 del 2020, individuando nuove categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla **situazione di emergenza** sanitaria in corso.

In particolare, per i soggetti richiamati dalla norma è prevista la sospensione fino al **30 aprile 2020** dei termini relativi a:

- versamenti delle **ritenute alla fonte** effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**, che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica o mediante **rateizzazione** a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il **rimborso** di quanto già versato.

Per le **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al **31 maggio 2020**. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2020.

Inoltre l'art. 62 del nuovo Decreto prevede una sospensione di alcuni **adempimenti tributari** applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli **adempimenti tributari** in scadenza nel periodo

compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Da quest'ultima sospensione sono esclusi:

- i termini relativi ai **versamenti**;
- i termini fissati per l'effettuazione delle **ritenute alla fonte** e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
- i termini relativi alla **dichiarazione dei redditi** pre-compilata 2020.

Sebbene il dettato normativo non vi faccia alcun esplicito riferimento, si è osservato che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli **obblighi di fatturazione elettronica** e corrispettivi telematici. Infatti questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente "adempimenti tributari" nei confronti dell'E-rario, ma anche "adempimenti commerciali" fra le parti di un rapporto negoziale. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Altre misure fiscali

Tra le altre misure fiscali, appare interessante il **credito d'imposta** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, allo scopo di incentivare la **sanificazione** degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Sempre al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, il Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe. La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali.

Inoltre il Decreto Cura Italia prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle **attività di liquidazione**, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Per quanto attiene, poi, **l'attività di consulenza**, si prevede la sospensione, sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello.

E' interessante notare che la norma stabilisce una proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli **enti impositori** aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020. SI tratta di una **proroga dei termini** in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.

Il Decreto dispone poi la **sospensione dei termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli **agenti della riscossione**, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l'indicazione delle **comunicazioni di irregolarità** (c.d. avvisi bonari) inviate dall'Agenzia delle entrate ai fini della liquidazione automatizzata o derivanti dal controllo formale. Allo stesso modo, non sembra siano state **sospese** le rate da dilazione dei ruoli, né le **entrate tributarie** e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali e dai soggetti affidatari.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC, documento di ricerca 18/03/2020,

Fisco

dal CNDCEC

Decreto Cura Italia: emarginazione liberi professionisti iscritti agli ordini professionali con proprie casse previdenziali

L'analisi del Decreto Cura Italia mostra una significativa emarginazione delle centinaia di migliaia di liberi professionisti iscritti agli ordini professionali con proprie casse previdenziali, poiché per questi ultimi viene consentito soltanto di provare ad accedere, in concorrenza però con

tutti gli altri lavoratori dipendenti e autonomi, al cosiddetto reddito di ultima istanza per il quale il decreto stanziava 300 milioni appena degli oltre 10 miliardi dedicati a questo comparto di misure. Lo ha ricordato il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili con un comunicato stampa del 18 marzo 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa il 18 marzo 2020 sull'analisi del Decreto Cura Italia.

In particolare, è stato evidenziato che dalla lettura della **Relazione Tecnica** emerge che i 25 miliardi aggiuntivi di titoli di Stato andranno a finanziare interventi che impattano sull'indebitamento 2020 per 3,2 miliardi di euro, a fronte di misure di potenziamento del **Servizio sanitario Nazionale**; 10,3 miliardi di euro, a fronte di misure di **sostegno al lavoro**; 5,1 miliardi, a fronte di misure di sostegno della liquidità attraverso il **sistema bancario**; 2,3 miliardi, a fronte di **misure fiscali** a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

L'altra parte è dedicata ad altre misure, tra cui i tanto discussi 500 milioni per il settore aereo, ma sostanzialmente riconducibili alla partita Alitalia. E dei 10,3 miliardi di misure a sostegno del lavoro: circa 7 sono relativi a misure fruibili solo da lavoratori dipendenti; circa 3 anche da lavoratori autonomi.

Questi dati mostrano secondo quanto evidenziato dal Presidente del CNDCEC, **Massimo Miani**, una significativa emarginazione delle centinaia di **migliaia di liberi professionisti** iscritti agli ordini professionali con proprie **casce previdenziali**, poiché per questi ultimi viene consentito soltanto di provare ad accedere, in concorrenza però con tutti gli altri lavoratori dipendenti e autonomi, al cosiddetto reddito di **ultima istanza** per il quale il decreto stanziava 300 milioni appena degli oltre 10 miliardi dedicati a questo comparto di misure.

Occorre evidenziare che con riguardo alla moratoria del **rientro dei prestiti** a favore delle PMI, la relazione tecnica stima in 219 miliardi l'importo complessivo dei prestiti che ne beneficerebbero: 97 miliardi di linee di credito in conto corrente; 60 miliardi di finanziamenti accordati per anticipi su fatture e altri titoli di credito; 29 miliardi per altri prestiti a breve termine; 33 miliardi di sospensione rate relative a mutui, leasing e altri prestiti a medio-lungo termine.

Quanto invece alle **misure fiscali**, dei 2,3 miliardi, 982 milioni sono riconducibili al blocco della riscossione dei ruoli; 880 milioni sono riconducibili al bonus di 100 euro per i dipendenti con redditi fino a 40.000 euro che a marzo vanno regolarmente al lavoro; 356 milioni sono riconducibili al credito di imposta pari al 60% dell'affitto di marzo di negozi e botteghe per gli

esercenti "chiusi" per decreto.

Si evidenzia invece come nessun costo per lo Stato, in termini di indebitamento, hanno le sospensioni dei **versamenti di IVA**, ritenute e contributi in scadenza a marzo e aprile, disposte per i "piccoli" e per le attività economiche delle filiere "più esposte". E questo dipende dalla brevità della sospensione.

Ovviamente sono importanti le misure di sostegno al lavoro, così come significative sono alcune delle misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

Ciò che non funziona è l'evidente marginalizzazione di centinaia di migliaia di **liberi professionisti ordinistici**, tra i quali sono numerosissimi i giovani con redditi già bassi nei periodi di normalità economica che rischiano davvero di ritrovarsi ultimi tra gli ultimi e peggio che dimenticati, in quanto qui non c'è alcuna dimenticanza, ma scelte precise.

Allo stesso modo è evidente l'assoluta assenza di misure straordinarie di effettiva **riduzione del cuneo fiscale** a carico del datore di lavoro. Si tratta di una scelta che, messa a fianco di quella opposta compiuta sul versante del potenziamento delle misure di cassa integrazione, rischia di trasformare il Decreto Cura Italia in un'enorme spinta psicologica a ricorrere il prima possibile alla cassa integrazione anche per quei datori di lavoro che potrebbero fare nelle prossime nove settimane scelte diverse.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Accertamento induttivo: percentuale di ricarico valida se sono indicati gli elementi considerati

Con l'ordinanza n. 7365, depositata il 17 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento induttivo, il giudice d'appello non può limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che ha rideterminato la percentuale di ricarico, ritenendola corretta, senza indicare in base a quali elementi e a quale percorso giuridico sia giunto alla decisione assunta, e, al contrario perché non abbia considerato altri elementi, che, se fondati, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa.

Un contribuente riceveva un atto impositivo con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato a ragione dell'asserita

antieconomicità dell'attività svolta. Veniva così applicato al costo dei beni venduti la percentuale di ricarico utilizzata da imprese similari per attività ed ambito territoriale a fronte di una percentuale più bassa di quella applicata. Avverso l'avviso di accertamento il contribuente presentava ricorso adducendo la carenza di motivazione dello stesso in ordine alla fonte di riferimento per la rilevazione del ricarico oltre che l'errore sulla scelta dello studio di settore e la mancanza di elementi concreti di evasione. L'Ufficio si costituiva in giudizio deducendo che lo studio di settore aveva rappresentato solo una delle presunzioni e precisando di avere proceduto ad una rilevazione statistica interessante diversi contribuenti. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando al ribasso la percentuale di ricarico del costo del venduto. Avverso detta decisione veniva proposto appello dal contribuente. Il giudice di seconde cure confermava la decisione di primo grado ritenendo corretta la rideterminazione effettuata dalla CTP. Il contribuente ricorreva per Cassazione, lamentando che la CTR si fosse limitata a richiamare la sentenza di primo grado riconoscendola come corretta ma senza indicare in base a quali criteri fosse pervenuta a siffatto riconoscimento a parte un generico riferimento alla antieconomicità dell'attività di impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7365 depositata il 18 marzo 2020, ha accolto il ricorso del contribuente cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte innanzitutto parte da una premessa di fatto importante e cioè che il contribuente non esercitava una sola attività - nella specie panificazione - ma anche vendita. Sulla base di tale dato i giudici di legittimità evidenziano che l'atto impositivo facesse riferimento ad un campione di attività diverso rispetto all'attività esercitata dal contribuente. L'Ufficio poi, precisa la Corte, senza fare alcun riferimento alle scritture contabili, non aveva portato a conoscenza del contribuente la fonte e i campioni dai quali aveva tratto origine la media di settore applicata. Inoltre non aveva collegato i campioni statistici e gli studi di settore utilizzati nella fattispecie, alla concreta realtà dell'attività. In definitiva, la sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado non aveva delineato il percorso logico-giuridico seguito con la descrizione degli elementi considerati per giungere alla decisione prese e degli elementi, motivatamente non considerati, che se fondati, avrebbero condotto a una decisione diversa.

A cura della Redazione

Fisco

La circolare del MEF

Nuova IMU: i chiarimenti sulla novità della Legge di Bilancio 2020

In tema di corretto computo dell'acconto dell'IMU 2020, la Legge di Bilancio 2020 dispone che la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, quindi il soggetto passivo dell'IMU deve corrispondere in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota. Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'emanazione della circolare n. 1 del 18 marzo 2020.

Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 1 del 18 marzo 2020 in tema di **chiarimenti sull'IMU** e sulla Legge di Bilancio 2020. La circolare è stata emanata poiché il comma 738 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, **l'imposta unica comunale**, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (**TARI**).

Al contempo è stato ridisciplinato **l'IMU** e sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013.

Di conseguenza, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Di fatto la nuova disciplina dell'IMU si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Acconto 2020

In merito al corretto computo **dell'acconto dell'IMU** poiché il comma 762 prevede che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, occorre evidenziare che il **soggetto passivo dell'IMU** corrisponde in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della

TASI coincideva ovviamente con la **sua sola quota**.

In caso però di **cessione dell'immobile nel 2019**, l'applicazione letterale del comma 762 porterebbe a dover versare l'acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile **aggravio di oneri** connesso all'attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, il Mef ha chiarito che deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire **l'assenza del presupposto** impositivo.

In caso di **acquisto dell'immobile** nel primo semestre del 2020 è percorribile la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzati nel primo semestre del 2020, tenendo conto **dell'aliquota dell'IMU** stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762.

Invece, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo **venduto un immobile** nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.

Quindi nel primo caso verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello **acquistato nel 2020**. Nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per **l'immobile venduto nel 2019**.

Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce

Gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla **TASI**. Quindi in seguito all'abolizione di quest'ultimo tributo, si ritiene che il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della **prima rata**, dal momento che nel 2019 erano esenti dall'IMU. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di **versare l'acconto**. Qualora si opti per la soluzione di versare l'acconto, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito

di provvedimento di separazione in assenza di figli

In questo caso continua a permanere **l'esclusione dall'IMU** della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della "casa familiare" viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento.

Si prescinde quindi dalla **proprietà in capo ai genitori** o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.

Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il **28 ottobre 2020** si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l'anno 2019.

Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di **aliquote IMU**, il che comporta che trovino applicazione l'aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso.

Area fabbricabile pertinenza del fabbricato

Con la nuova Legge di Bilancio si considera parte integrante del fabbricato **l'area occupata** dalla costruzione e quella che ne costituisce **pertinenza** esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di **pertinenza** nonché all'orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.

Dichiarazione IMU

In merito all'obbligo di presentazione della **dichiarazione IMU**, si stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al **31 dicembre**

2020.*A cura della Redazione***Riferimenti normativi**Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 18/03/2020, n. 1**Fisco***Dall'Agenzia delle Entrate*

Decreto Cura Italia: la proroga al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle P.A. è per tutti

La proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020, con cui ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.L. n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 12 in data 18 marzo 2020 con cui ha fornito primi chiarimenti in merito alla sospensione dei **versamenti tributari** e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il documento dell'Agenzia evidenzia che l'articolo 60 del D.L. n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, ha disposto la proroga al **20 marzo 2020** dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla **generalità dei contribuenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Inoltre, come è noto, l'art. 8, comma 1, del DL n. 9 del 2020, n. 9, ha disposto, tra l'altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte** e dei contributi previdenziali

e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il nuovo decreto all'art. 61, comma 2 ha quindi esteso la sospensione ad **ulteriori categorie** di soggetti operanti nei settori dell'arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza, stabilendo la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei **versamenti delle ritenute**, dei contributi previdenziali e assistenziali e la sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Con la medesima risoluzione l'Agenzia ha pubblicato la lista dei **codici attività interessati**.

*A cura della Redazione***Riferimenti normativi**Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/03/2020, n. 12**Fisco***Dalle Dogane*

Decreto Cura Italia e versamento accisa energia elettrica: termine prorogato al 20 marzo 2020

I versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente e il versamento della rata di acconto mensile ed eventuale conguaglio a debito dell'accisa sull'energia elettrica in scadenza al 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo 2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con un comunicato del 18 marzo 2020 con cui ha richiamato il Decreto Legge Cura Italia, che ha disposto in generale che sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un comunicato in data 18 marzo 2020 con cui ha fornito importanti specificazioni in tema di Decreto Legge Cura Italia, il provvedimento che contiene misure fiscali, misure per il lavoro e per le imprese, al fine di fronteggiare **l'emergenza Coronavirus**.

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori,

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID19**, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Nell'ambito delle **misure fiscali**, il nuovo decreto ha disposto una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie e non in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio nazionale.

In particolare all'articolo 60 del citato Decreto Legge n. 18 del 2020 si dispone che sono prorogati dal 16 al **20 marzo 2020** i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Si tratta di una **rimessione in termini** dei versamenti, come sottolineato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di conseguenza, i versamenti relativi **all'accisa** sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente e il versamento della rata di acconto mensile ed eventuale conguaglio a debito **dell'accisa** sull'energia elettrica in scadenza al 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, comunicato 18/03/2020, n. 94480

Lavoro e Previdenza

Mappa dei beneficiari

Contributi previdenziali e premi INAIL: chi può sospendere i versamenti

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Il decreto Cura Italia estende la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prima prevista solo per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, ad altri settori commerciali, tra cui i gestori di attività di ristorazione, di impianti sportivi, di musei, di asili nido, di ricevitorie del lotto, di servizi di trasporto merci e passeggeri e a coloro che organizzano corsi, fiere ed eventi. Disposta, poi, la sospensione contributiva anche per i lavoratori autonomi e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro e per i datori di lavoro domestici.

Sospensioni e proroghe dei contributi differenti a seconda del settore o del fatturato nell'anno precedente. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (o decreto Cura Italia), pubblicato sulla GU n. 70 del 17 marzo 2020 e recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede infatti diversi interventi che impattano sulle scadenze dei **datori di lavoro** relative ai versamenti dei **contributi previdenziali, assistenziali** e dei **premi assicurativi**.

In primo luogo, è prevista una **mini proroga** per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che scadono il 16 marzo. Disposte poi **proroghe più ampie** per alcuni settori e per i contribuenti con un fatturato non superiore a 2 milioni di euro.

Per i datori di lavoro e i **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed ai lavoratori **iscritti alla Gestione separata**, le norme che si occupano di proroghe e sospensioni sono contenute nel Titolo IV che contiene le **misure fiscali** a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Remissione nei termini

L'articolo 60 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede la rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 che vengono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensioni per settori particolari

Gli articoli 61 e 62 del decreto prevedono la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per alcune tipologie di soggetti.

In particolare, l'articolo 61 prevede che la sospensione

dei versamenti già prevista fino al **30 aprile 2020** dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 per le **imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator** si applica anche ai seguenti soggetti:

- gestori d'**impianti sportivi**, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- gestori di **teatri**, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- gestori di **ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- che organizzano **corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- gestori di attività di **ristorazione**, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- gestori di **musei**, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- gestori di **asili nido e servizi di assistenza** diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- che svolgono attività di **assistenza sociale** non residenziale per anziani e disabili;
- **aziende termali** di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- gestori di **parchi** divertimento o parchi tematici;
- gestori di stazioni di **autobus**, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- gestori di servizi di **trasporto merci e trasporto passeggeri** terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari,

funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- gestori di **servizi di noleggio** di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- che svolgono attività di **guida e assistenza turistica**;
- ONLUS di cui all'articolo 10, del D. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n.117/2017.

Tutti i versamenti sospesi debbono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria è invece più lunga in quanto opera **fino al 31 maggio 2020**. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensioni contributive per altri soggetti

L'articolo 62 del decreto Cura Italia prevede la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a **2 milioni di euro** a quello in corso al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

N.B. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò (individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Lavoro domestico

L'articolo 37 prevede invece la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al **31 maggio 2020**.

I contributi sospesi dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lavoro e Previdenza

All'INPS

Pensione anticipata: al via le domande di riconoscimento per i lavori usuranti

di Aldo Forte - Esperto previdenziale

Entro il prossimo 1° maggio, i lavoratori notturni o coloro che svolgono lavori particolarmente pesanti e che perfezionano i requisiti pensionistici nel 2021 devono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni usuranti. La domanda va inviata utilizzando il modulo "AP45" e con la documentazione minima richiesta. Lo ricorda l'INPS, con il messaggio n. 763 del 2020. La presentazione tardiva comporta il differimento della decorrenza della pensione da 1 a 3 mesi, in base alla durata del ritardo. Chi può presentare la domanda?

Con messaggio 793 del 28 febbraio 2020 l'INPS spiega le modalità di **presentazione delle domande** per il riconoscimento dello svolgimento di **lavori particolarmente faticosi e pesanti** ai fini del **pensionamento anticipato**.

Coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2021 devono presentare istanza **entro il 1° maggio 2020**.

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori **dipendenti del settore privato** che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Vediamo di seguito, quali sono le varie **categorie interessate** alla prestazione in argomento.

Mansioni particolarmente usuranti

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 35 anni** (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni

Per i lavoratori notturni a turni bisogna distinguere:

A) Lavoratori occupati per un numero di **giorni lavorativi pari o superiori a 78** all'anno: quelli che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi **da 64 a 71** all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi **da 72 a 77** all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, conseguono la pensione nel caso in cui siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Altri lavoratori notturni

I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Presentazione della domanda

La domanda di accesso al beneficio previdenziale (articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011) deve essere presentata **entro il 1° maggio 2020** per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

La domanda deve essere corredata dalla **documentazione minima necessaria** indicata nella tabella A

allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere **presentata telematicamente**, corredata dal modulo AP45 ve dalla documentazione minima richiesta.

Comunicazione dell'INPS

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l'INPS comunica al lavoratore interessato:

a) l'**accoglimento** della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, nel caso in cui sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'**accertamento del possesso dei requisiti** relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011;

c) il **rigetto** della domanda, se venga accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Agli interessati che presentano domanda entro il 1° maggio 2020 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, l'Istituto comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva in quanto l'efficacia del provvedimento è subordinata all'accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Riconoscimento del beneficio

L'accesso anticipato alla pensione è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza

di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell'accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con **riserva di accertamento** del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021. A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Se, dalla documentazione eventualmente prodotta dall'interessato o dai dati di archivio in possesso dell'Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Regime delle decorrenze

E' da sottolineare che, se la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio avviene **oltre il termine del 1° maggio 2020**, se vi è accertamento positivo dei requisiti, si ha il differimento della decorrenza della pensione pari a:

- 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

In merito al personale del **comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)**, è da rilevare che il differimento non trova applicazione e la pensione non può avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti, sempre che a tali date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i citati soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno successivo.

Requisiti maturati dal 01.01.2021 al 31.12.2021

Lavori usuranti e notturni con più di 77 notti lavorate nell'anno

Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii

Lavori notturni da 72 a 77 notti lavorate nell'anno

Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.					

Lavori notturni da 64 a 71 notti lavorate nell'anno

Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.					

Lavoro e Previdenza

Con il decreto Cura Italia

NASpi, DIS-COLL e disoccupazione agricola: più tempo per le domande

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il decreto Cura Italia dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL, ampliati da 68 a 128 giorni. Cambia anche la decorrenza della relativa prestazione previdenziale, ma secondo regole che tutelano il lavoratore. Prorogato poi al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola relativa al 2019. Il differimento riguarda gli operai agricoli, nonché i partecipanti familiari ed i piccoli coloni equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.

L'emergenza epidemiologica da **Coronavirus COVID-19** allunga i termini anche per le richieste di indennità contro la disoccupazione involontaria, sia che si tratti di **NASpi** che di **DIS-COLL**. E' quanto prevede l'art. 33 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

NASpi

Per gli eventi di **cessazione involontaria** dall'attività lavorativa che si sono verificati o che si verificheranno dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22. Sta a dire che la domanda di NASpi, per gli eventi verificatisi nell'anno 2020 deve essere presentata all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di centoventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Cambia anche la **decorrenza della prestazione**. Per il previgente comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 22 del 2015, la NASpi spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda purché la stessa sia trasmessa entro il sessantottesimo giorno. Pur in presenza del **maggior termine** per la presentazione della domanda, la nuova disposizione prevede che la prestazione decorra comunque dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e non dalla data della domanda trasmessa dal sessantanovesimo al centoventtottesimo giorno.

DIS-COLL

Analoghe previsioni scattano per la DIS-COLL. Il

termine di 68 giorni stabilito, a pena di decadenza, per la presentazione da parte dei collaboratori iscritti alla Gestione separata della **domanda di disoccupazione**, aumenta a 128. Anche in questo caso, l'ampliamento del termine per la domanda non si traduce in un danno per il lavoratore.

La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ma comunque dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Dall'entrata in vigore del decreto in commento sono inoltre sospese le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASpi e di DIS-COLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Disoccupazione agricola

Più tempo è consentito nel 2020 anche per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, per le quali termine del 31 marzo è prorogato, solo per le domande di competenza dell'anno 2019, al **1° giugno 2020** (art. 32 del decreto legge n. 18/2020).

Il differimento del termine riguarda le domande relative agli **operai agricoli** a tempo determinato e indeterminato nonché i partecipanti familiari ed i piccoli coloni equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale.

Autoimprenditorialità

Sempre l'art. 33 del decreto legge n. 18/2020 stabilisce che sono ampliati di 30 giorni anche i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Proroga termini decadenziali

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Licenziamenti

Rileva, infine, che a decorrere dal 17 marzo 2020 (data

di entrata in vigore del decreto in commento), l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo**.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro: le indicazioni dei Consulenti del Lavoro

Arriva con un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro l'analisi del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali, al fine di fornire indicazioni operative che incrementino, all'interno degli ambienti lavorativi, l'efficacia delle misure precauzionali adottate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19. Il documento provvede alla regolamentazione degli ingressi in azienda, dei dispositivi di sicurezza, dell'informativa che il datore di lavoro rende ai dipendenti in tema di dati personali.

Con un approfondimento del 17 marzo 2020, la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** interviene a commento del Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Obblighi informativi

Il datore di lavoro è tenuto ad informare, non solo i dipendenti ma anche a chiunque entri in azienda riguardo le disposizioni delle autorità in tema di COVID-19: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre o altri sintomi, l'impegno a rispettare tutte le indicazioni del datore di lavoro e delle pubbliche autorità nel fare accesso in azienda, il dovere di informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa.

Ingresso in azienda

Per evitare assembramenti è necessario favorire orari di ingresso e di uscita scaglionati dedicando, ove è possibile, una porta di ingresso e una di uscita.

Il datore di lavoro deve necessariamente implementare il sistema **privacy** adottato in azienda:

1) sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Se tale rilevazione dovesse risultare superiore ai 37,5°, l'accesso ai luoghi di lavoro sarà precluso e la persona in tale stato verrà momentaneamente isolata. Il

datore di lavoro dovrà pertanto designare per iscritto, eventualmente integrando e implementando precedenti incarichi, i soggetti che materialmente sono chiamati a compiere le operazioni di rilevamento della temperatura corporea, dando loro ogni necessaria istruzione in merito, anche dal punto di vista della **protezione dei dati personali**.

I dati personali raccolti "non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID - 19)".

2) il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2.

3) evitare il più possibile il contatto tra personale interno e fornitori esterni, autisti, visitatori, fino ad arrivare agli estremi di installare o individuare servizi igienici dedicati per tutti gli "esterni". Viene precisato che le norme, o meglio le raccomandazioni, del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto, che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

Igiene personale e dei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro deve assicurare la **pulizia giornaliera** e la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro comprese le tastiere, schermi touch, mouse.

Se ci fosse la necessità di organizzare interventi particolari o periodici di pulizia, il Protocollo prevede la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali anche in deroga.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani perché è obbligatorio che tutte le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

E' necessario l'uso delle mascherine e altri **dispositivi di protezione** (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, eccetera) quando la tipologia di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.

Organizzazione del lavoro

In questo punto il Protocollo interviene su turnazione, trasferte, **smart working** e rimodulazione dei livelli produttivi. In particolare, facendo riferimento al punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19, le imprese, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL

e favorendo così? le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, potranno:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione;
- procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 17/03/2020

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Cura Italia: procedure, regole e criticità sotto la lente dei Consulenti del Lavoro

La circolare n. 8 del 2020, predisposta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, analizza le principali misure e le criticità contenute nel maxi decreto "Cura Italia", efficace dal 17 marzo 2020: dagli interventi di sostegno al reddito alle misure previste per lavoratori autonomi e professionisti ordinistici; dalla proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione, NASpl, Dis-coll a quelli relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'INAIL. Senza dimenticare gli interventi straordinari previsti in materia di lavoro agile, gli strumenti di sostegno alle imprese, alle famiglie e le misure in materia fiscale. I consulenti del Lavoro forniscono anche utili indicazioni sulle procedure previste dal decreto in merito all'impugnazione dei licenziamenti, la sospensione di quelli pendenti e l'impossibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Con la circolare n. 8 del 18 marzo 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina il decreto n. 70 del 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sono previsti **trattamenti di integrazione salariale**

in favore di tutti i lavoratori dipendenti. i datori di lavoro i quali, a seconda del proprio inquadramento contributivo e per quanto di competenza, potranno invocare alternativamente:

- la **cassa integrazione** guadagni ordinaria;
- l'assegno ordinario;
- la cassa integrazione guadagni in deroga.

Sono state altresì introdotte misure che permettono l'interruzione:

- della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dell'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria speciale di cui in argomento;
- nell'ambito del FIS, dell'assegno di solidarietà a favore dell'assegno ordinario;

Il ricorso alla CIGO e all'assegno ordinario non può eccedere un segmento temporale superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020, anche in modalità frazionata.

Il trattamento è concesso ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, a prescindere dalla **anzianità di effettivo lavoro**.

Per il ricorso alla CIGO e all'assegno ordinario, i richiedenti sono:

- esonerati dalle procedure di informazione e consultazione sindacale;
- esclusi dai termini ordinari di presentazione delle domande.

Unicamente per la causale legata al Coronavirus, la domanda può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Sospensione delle misure di condizionalità

Per effetto delle conseguenze epidemiologiche, ferma restando la fruizione dei benefici economici, l'art. 40 del decreto d'urgenza, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha provveduto a sospendere per due mesi dalla data della sua entrata in vigore gli **obblighi di condizionalità** per:

- la fruizione del **reddito di cittadinanza** di cui al D.L. n. 4/2019;
- l'erogazione delle indennità NASPI e DIS-COLL di cui al D.Lgs. n. 22/2015;
- l'erogazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie

Misure per autonomi e professionisti

Viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio

2020, e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Tale disposizione esclude i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle **Casse professionali privatizzate**.

Per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione delle Gestione separata INPS, è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro.

Viene altresì riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del **settore turismo** e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Diritto di precedenza lavoro agile

Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori che risultino o in condizione di disabilità grave ex art. 3 c. 3 della L. 104/1992 o, alternativamente, che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap in condizione di gravità hanno diritto di priorità nelle richieste di lavoro agile

Aiuti alle famiglie

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza alla sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche, si introduce, per i **genitori lavoratori dipendenti** del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico **congedo** per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente, nel corso del quale ha inizio il congedo o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione **dell'indennità di maternità?**

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori a condizione che non vi

sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Cigo, Cigs, Fis, NASpI, ecc.) oppure altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Estensione durata permessi retribuiti disabili

La norma introduce la possibilità per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivo, di minore di età superiore a 3 anni con **handicap in situazione di gravità** nonché colui che assiste parente o affine entro il terzo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020. Al personale sanitario i permessi saranno riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN e del comparto sanità impegnati nell'emergenza COVID-19.

Disciplina speciale su licenziamenti

La norma, diversamente dalla rubrica, vuole sospendere non tanto le procedure di impugnazione, bensì proprio la possibilità di disporre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dalla sua entrata in vigore e per 60 giorni.

E' prevista la preclusione dell'avvio delle **procedure di licenziamento collettivo** e la sospensione di quelle pendenti, nonché l'impossibilità per il datore, a prescindere dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, L. n. 604/66.

Posto che il giustificato motivo di licenziamento è determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, il suo regolare funzionamento. Alla luce dell'art. 41 Cost., sono espressione della insindacabilità delle scelte imprenditoriali, come storicamente condiviso dalla dottrina e più volte confermato dalla giurisprudenza, quale espressione della garanzia di libertà di iniziativa economica.

I **Consulenti del Lavoro** dubitano della tenuta costituzionale della norma, che lungi dal garantire lo scopo del mantenimento del livello occupazionale, rischia di costituire soltanto fonte di contenzioso, considerato che mal si comprende come possa, ad esempio, "sospendere" la necessità per un piccolo imprenditore, privo della possibilità di proseguire l'attività aziendale, perché privo dei fondi necessari, di interromperla, per effetto di un'astratta previsione.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Decreto Cura Italia: sospensione dei versamenti per giornalisti liberi professionisti

L'INPGI interviene, con la circolare n. 6 del 2020, riguardo le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dal D.L. n. 18 del 2020. In particolare, il documento di prassi specifica le regole in base alle quali è possibile accedere alla sospensione dei versamenti nelle varie modalità previste dal decreto a seconda del settore di attività o del fatturato prodotto dal contribuente nel periodo d'imposta 2019.

Arriva dall'INPGI la circolare n. 6 del 18 marzo 2020, con cui recepisce le disposizioni previste dal D.L. n. 18 del 2020 e le misure in esso contenute per contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica **COVID-19** sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. Tutti i contributi riferiti al periodo di paga di febbraio 2020 hanno scadenza il giorno 20 marzo 2020, ma sono previste alcune eccezioni.

Sospensione dei versamenti contributivi per specifici settori

Sono sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni in favore dei seguenti soggetti:

- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla precedente lettera a), la facoltà di sospensione dei versamenti contributivi è prevista, invece, fino al 31 maggio 2020. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi per contribuenti minori

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.

Gli adempimenti e i pagamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortuni oggetto di sospensione saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:

- i datori di lavoro privati;
- i committenti privati, con giornalisti co.co.co. iscritti alla gestione separata;
- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Il datore di lavoro e/o il committente, che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

Per i **giornalisti liberi professionisti** iscritti presso la Gestione previdenziale separata dell'INPGI, non essendo previsti adempimenti e/o versamenti contributivi con scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, potrà essere oggetto di sospensione - in caso di pagamento dilazionato in corso - il versamento della rata scadente nel mese di marzo. La stessa potrà essere versata il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPGI, circolare 18/03/2020, n. 6

Finanziamenti

Fonti rinnovabili

Conto energia: tariffe incentivanti salve per le imprese che aderiscono alla sanatoria fiscale

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Le imprese che hanno illegittimamente beneficiato delle tariffe incentivanti del Conto energia e della detassazione fiscale per investimenti ambientali (Tremonti ambiente) possono mettersi in regola aderendo alla definizione agevolata entro il prossimo 30 giugno. A tal fine va inviata, tramite PEC, una apposita comunicazione utilizzando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e versate le somme dovute. L'adesione alla sanatoria dà la possibilità alle imprese di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Prende corpo il **ravvedimento per le imprese** che hanno cumulato il terzo, quarto e quinto **conto energia** con l'agevolazione **Tremonti ambientale**. L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 marzo 2020 fornisce le istruzioni operative per accedere alla via d'uscita concessa dall'articolo 36 del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019).

Il provvedimento stabilisce in particolare la **modalità di presentazione** e il contenuto della **comunicazione** prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 157/2019, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**) alla produzione di energia elettrica in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da PMI prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000.

Le imprese che vogliono **evitare contenziosi** con il Gestore Servizi Energetici a fronte del conto energia, il cui contributo è certamente maggiore rispetto a quello ottenuto tramite la Tremonti ambientale, dovranno presentare un'apposita **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate entro il **30 giugno 2020**.

Chi può inviare la comunicazione

La comunicazione va inviata a cura delle **imprese** che intendono mantenere il diritto a **beneficiare** delle **tariffe incentivanti** riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica c.d. "conto energia", previste dai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012. In particolare, la comunicazione interessa ai beneficiari del conto energia che abbiano cumulato le tariffe incentivanti con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della Tremonti ambientale (l. n. 388/2000).

Cosa succede ai giudizi in corso

Nella comunicazione, l'impresa è tenuta a indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il **recupero** delle **agevolazioni non spettanti** in virtù del divieto di cumulo, impegnandosi a rinunciare agli stessi giudizi.

Una volta presentata, le imprese forniscono copia della relativa ricevuta di avvenuta consegna in sede di giudizio; nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi **sono sospesi** dal giudice. A questo punto, l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti.

In sostanza, la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento da parte del soggetto degli importi dovuti come previsti dalla normativa, entrambi da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.

Versamenti

La somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. In particolare, per le **imprese** assoggettate all'imposta sul reddito delle società, la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione l'aliquota prevista dall'articolo 77 del TUIR, pro tempore vigente. Per le **persone fisiche**, invece, la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione le aliquote pro tempore vigenti per gli scaglioni di reddito, tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato.

Per i **soggetti in trasparenza**, la somma da versare è determinata applicando alla quota parte di variazione in diminuzione imputabile a ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Contenuto del modello

Il modello di comunicazione è composto da un **frontespizio** e dai **quadri A e B**, nei quali riportare:

- i dati necessari a identificare il soggetto che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica;
- il **conto energia** interessato;
- la presenza di **giudizi pendenti** aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- la determinazione dell'importo dovuto;
- eventuali note.

Il modello di comunicazione è reperibile presso l'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet dell'Agenzia stessa www.agenziaentrate.gov.it.

Cosa fare entro la scadenza del 30 giugno 2020

La scadenza per completare tutte le operazioni richieste è il 30 giugno 2020. Entro tale data, la **comunicazione**, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l'opzione, va inviata unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente dell'**Agenzia delle Entrate** in base al domicilio fiscale.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale e posta elettronica ordinaria o certificata. La comunicazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** ovvero, se sottoscritta con **firma autografa**, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.

Il pagamento integrale dell'importo da versare deve avvenire entro e non oltre il termine del 30 giugno 2020. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà una separata risoluzione con cui saranno istituiti i **codici tributo** per il versamento delle somme relative da riportare nel modello F24 secondo apposite istruzioni per la compilazione del modello stesso.

L'estinzione dell'eventuale giudizio pendente è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. La comunicazione dovrà essere conservata fino al riscontro del corretto perfezionamento della procedura di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate e, comunque, fino alla definitiva estinzione della controversia.

Dovranno essere conservati anche i **documenti** relativi ai **versamenti effettuati**, la documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione delle somme dovute.

Impresa

Nel decreto Cura Italia

Sospensione mutui prima casa: tutele estese anche ai professionisti

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Anche professionisti e lavoratori autonomi possono accedere ai benefici del Fondo Gasparrini e chiedere la sospensione del mutuo per la prima casa. E' l'effetto delle misure previste da decreto Cura Italia per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. La norma è applicabile a condizione che il soggetto interessato autocertifichi di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo, superiore al 33%, del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Il **decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)** che intende assicurare alle famiglie e alle imprese sostegni economici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid - 19) prevede anche la possibilità di ottenere la **sospensione dei mutui**.

L'ambito applicativo degli interventi riguarda sia i "privati", ma anche le PMI, oltre che i **professionisti**. Le nuove disposizioni non sono, però, di agevole lettura. E' auspicabile, anche in ragione degli adempimenti richiesti, che vengano forniti al più presto i relativi chiarimenti.

Sospensione mutui "prima casa"

Il legislatore ha effettuato due distinti interventi, in due momenti diversi, al fine di rendere possibile la sospensione dei mutui contratti per l'acquisizione della prima casa.

Il primo intervento è stato realizzato modificando la disciplina del "**Fondo Gasparrini**" istituito dall'art. 2, commi da 475 a 480 della l. n. 244/2007.

Il fondo offre un aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare.

In tal caso il D.L. n. 9/2020 ha effettuato una prima modifica riguardante le condizioni che rendono possibile l'accesso ai benefici del fondo. In particolare, l'art. 26 del citato decreto legge consente di ottenere la sospensione del mutuo anche nell'ipotesi di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno trenta giorni.

Non è quindi necessaria la perdita del lavoro. Secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria l'ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di un indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) non superiore a 30.000 euro.

Ora, invece, il decreto Cura Italia, prevede espressamente che per l'accesso al Fondo non è richiesta la

presentazione di tale indicatore. La novità è importante in quanto la sussistenza di **una sola delle nuove condizioni** sarà di per sé sufficiente per garantire il **beneficio della sospensione**.

Le altre condizioni per ottenere la sospensione del mutuo non risultano modificate. Pertanto. L'importo erogato dalla banca non deve essere superiore a 250.000 euro. Il tasso può essere, indifferentemente, fisso, variabile o misto. Il beneficio spetta anche a coloro che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. Invece sono esclusi i soggetti che hanno accumulato un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.

Novità per i professionisti

La sospensione del mutuo può essere richiesta anche dai professionisti che hanno ottenuto un mutuo per la prima casa. La novella prevede espressamente che l'ammissione ai benefici del Fondo "è esteso ai **lavoratori autonomi** e ai **liberi professionisti** che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000", la sussistenza di determinate condizioni.

Non si comprende, in base alla lettera della disposizione quale sia la differenza tra lavoratori autonomi e professionisti. E' possibile che con la prima espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento alle professioni non ordinistiche, iscritte alla gestione separata dell'INPS.

La norma è applicabile a condizione che il soggetto interessato dia dimostrazione oggettiva della contrazione del fatturato. Infatti, il soggetto interessato deve **autocertificare** di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del fatturato, superiore al 33%** del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente.

Il contribuente può verificare un qualsiasi trimestre successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Conseguentemente, è sufficiente che la riduzione di

fatturato riguardi un solo trimestre.

La soluzione si desume dal primo comma della norma in rassegna la quale prevede che l'ammissione al Fondo è consentita "Per un **periodo di 9 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto legge ...".

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.